

BGE 15 I 35

Bundesgericht (BGE), 1889-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_15_I_35

FR: ATF 15 I 35

IT: DTF 15 I 35

Volltext

34 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. agents de se faire représenter par des sous-agents, reconnaît déjà implicitement à ceux-ci la qualité de mandataire de l'agent principal; l'art. 6 ajoute que les agents sont responsables personnellement, vis-à-vis des autorités, de la gestion de leurs sous-agents, et l'art. 8 prévoit que les agents sont tenus de faire au Conseil fédéral les communications qu'il réclame au sujet de tous les contrats qu'ils passent, et par conséquent aussi de ceux conclus en leur nom par leurs sous-agents. En outre le Conseil fédéral, dans le règlement d'exécution du 10 juillet 1888, pour la loi fédérale du 22 mars même année concernant les opérations des agences d'émigration, se réserve de révoquer les sous-agents qui feraient des opérations d'émigration pour leur propre compte. (V. dit règlement art. 22 litt. c.) Il résulte de ce qui précède que les contrats liés par les sous-agences le sont au nom de l'agence principale, seule responsable de leur exécution. Les contrats passés à Lausanne sont ainsi conclus au nom de l'agence Rommel et Cie, et dans ces circonstances, la sous-agence administrée par E. Ruffieux réunit bien tous les caractères d'une succursale, soit filiale de l'établissement principal. Cette situation ressort d'ailleurs des annonces de l'agence Rommel et Cie elle-même, produites au dossier, laquelle désigne une de ses sous-agences sous la dénomination de « succursale. » 30 Dans ces conditions et vu la jurisprudence constante mentionnée ci-dessus, il y a lieu de reconnaître que le fisc vaudois était en droit de soumettre à l'impôt les bénéfices réalisés par la sous-agence, soit succursale de l'agence d'émigration Rommel et Cie à Lausanne. La dite maison étant toutefois astreinte à payer à son siège à Bâle l'impôt sur la totalité de son revenu, soit de ses bénéfices, il naît de ce chef une double imposition et il se justifie, pour la faire disparaître, d'autoriser les recourants, conformément à la conclusion subsidiaire formulée par le recours et par l'Etat de Bâle, à déduire de la somme totale des revenus pour lesquels ils étaient imposés jusqu'ici à Bâle, la part de ces revenus provenant de la sous-agence de Lausanne. Par ces motifs, Ir. Doppelbesteuerung. N° 6. Le Tribunal fédéral prononce: 35 La conclusion principale du recours est écartée; la conclusion subsidiaire est en revanche admise, en ce sens que Rommel et Cie sont autorisés à déduire, de la somme de leur revenu imposée à Bâle, la part du dit revenu provenant de la sous-agence de Lausanne. 6. Sentenza del 21 giugno 1889 nella causa Baumann e Ci. A. La ditta Baumann e Ci, domiciliata a Lucerna, vi esercita un commercio di coloniali, fognaggi, ecc. all'ingrosso, per il quale è anche tenuta al pagamento d'ogni imposta comunale e cantonale sulla sostanza e sulla rendita, in conformità di quella legislazione. Un suo commesso percorre frequente, con campioni, il cantone Ticino e vi stipula numerose vendite di merci, ehe sono poi trasportate a domicilio da certi Treseh, in Bellinzona, e Baechi, in Locarno; questi s'incaricano eziandio di tenere provvisoriamente in deposito, nei 101'0 magazzini, quelle altre merci di spettanza della ditta ehe non trovano immediata destinazione. B. Ravvisando in codeste operazioni della ditta Baumann l'esercizio, sul territorio dei comuni rispettivi, della mercatura a' sensi delle leggi

ticinesi 7 dicembre 1861, 10 dicembre 1875 e relativo regolamento del 16 dicembre stesso anno le municipalità di Bellinzona e Locarno l' inserissero nel ruolo degli esercenti Industria e Commercio e le imposero per l'anno 1888 una tassa di 37 fr. 20 c. + 6 fr. 50 c. la prima, di 14 fr. ~5 c. + 15 fr. 75 c. la seconda. Minacciati di sequestro per il caso in cui persistessero nel rifiuto del pagamento di detta tassa, i sigg. Baechi e Tresch ne versarono l' importo all' esattore di Locarno e ne fecero deposito a Bellinzona. Ma la ditta,

36 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. che vi si era formalmente opposta si aggravò simultaneamente, con atto 20 ottobre 1888, al Consiglio di Stato del cantone Ticino per la ragione che essa non tiene in questo alcun domicilio, e che i sigg. Tresch e Baechi non sono ne suoi rappresentanti ne suoi impiegati ma semplici camionneurs- speditori e che essa paga già tutte le tasse d' industria e commercio, di mereimonio, di capitale, ecc., di cui possa essere colpita al suo vero ed unico domicilio in Lucerna. C. Sentite le osservazioni dei municipii di Bellinzona e di Locarno, tendenti a far dichiarare il ricorso della ditta Baumann destituito di fondamento, il Governo ticinese lo respinse con sua risoluzione del 3 gennaio 1889, nella quale espone fra altro i seguenti considerandi : (1) « La tassa di mercimonio comunale ed alla tassa cantonale d'industria e commercio vanno soggetti tutti gli esercizi d'industria e di commercio esistenti nel cantone, e rispettivamente nei comuni, senza alcuna considerazione alla circostanza di fatto se i proprietari di detto esercizio tengono, o meno, domicilio nel cantone, o nei rispettivi comuni, o conducono essi direttamente tali esercizi od al mezzo di loro rappresentanti. Ora dalle dichiarazioni delle municipalità di Bellinzona e Locarno nonché dalle confessioni della stessa ditta ricorrente, appare che i sigg. Tresch e Baechi, quali rappresentanti della ditta Baumann e Ci fanno atti di mercatura nel cantone e risp. nelle città di Bellinzona e Locarno e vi vendono la merce ad essa ditta spettante e depositata presso di loro. Che se la ditta paga a Lucerna le tasse per l'esercizio colà del suo commercio edella sua industria, ciò non la esentua dal pagare le imposte anche nel cantone Ticino per quel commercio che ivi esercita a mezzo dei suoi rappresentanti; ne con questo pagamento d'imposta a Lucerna e nel Ticino essa si trova aggravata da una doppia imposta vietata dalla costituzione, perché l' oggetto imponibile è diverso, pagando essa nel cantone di Lucerna per gli atti d'industria e di commercio che colà sono esercitati e pagando nel Ticino per quelli che ivi esercita. » D. Contro questa risoluzione la ditta Baumann ricorre, con sue memorie del 14 e 17 gennaio 1889 al Tribunale federale U. Doppelbesteuerung. N° 6. 37 e domanda che venga fatto obbligo al Governo del cantone Ticino di astenersi dalla doppia imposta che vorrebbe mettere a di lei carico, adducendo in sostanza il riflesso che segue: « La nostra ditta ha sua sede e domicilio in Lucerna, dove paga tutti i tributi inerenti al proprio commercio. Da circa 7 anni essa fa visitare da viaggiatori i suoi clienti nel cantone Ticino, dove non tiene ne domicilio, ne succursale, ne rappresentanti o impiegati, non potendosi considerare come tali i sigg. Tresch a Bellinzona e Baechi a Locarno, i quali fanno per essa unicamente l' ufficio di speditori o camionneurs e non hanno facoltà di vendere o di riscuotere chechessia per la ditta, ma devono e possono soltanto consegnare al domicilio dei singoli clienti le merci a questi vendute direttamente dalla ditta o dal suo viaggiatore. » E. Nella sua risposta del 16 marzo p. p., il Consiglio di Stato del cantone Ticino, pur riconoscendo di essere incorso in un errore, allorché esponeva nella querelata risoluzione che la ditta ricorrente riconosceva essa medesima, essere i sigg. Tresch e Baechi suoi (1) rappresentanti, » dichiara che « ciò nulla toglie per altro alle ragioni da lui addotte e per le quali esso ha creduto respingere quel ricorso, stante che se i sigg. Tresch e Baechi « non sono rappresentanti della casa » Baumann e Ci, sono però suoi incaricati, come è detto » m-1

riorso 14 gennaio, 10 ehe equivale a rappresentanti. » Ma prescindendo anehe da cio, esso continua, sta sempre » il fatto che i sigg. Baumann e Ci tengono nel Ticino, e piu » precisamente a Loearno e Bellinzona, depositi di merci ehe » essi vendono nel Ticino e ne fanno la consegna al mezzo » dei prefati 101'0 inearieati Treseh e Bacchi. Dagli atti an- » nesi appare accenato in modo indiseutibile ehe i sigg. Bau- » mann e C' esercitano, qui, se non direttamente, almeno » indirettamente, al mezzo d'interposte persone, un vero » commercio ehe, a termini dell'art. 2 della legge 10 dieem- » bre 1875 e dell'art. 3 della legge 7 dicembre 1861 sulle » taglie comunali, va soggetto aHa tassa di mercimonio eo- » munale e d'industria e commercio. Che la ditta Baumann » sia domiciliata piuttosto a Lueerna ehe nel Tieino, nulla

38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » interessa nella presente vertenza, giaceche qui si tratta di » vedere se essa tiene deposito di merci nel nostro cantone » e se quivi vende e consegna detta merce. Ora su questa » circostanza di fatto il nostro avversario nulla oppone, anzi » ammette la circostanza stessa. E stando eosl la cosa e » evidente ehe la ditta stessa debba al pari di chiunque » altro esercita un commercio nel cantone sottoporsi alle » tasse ehe colpiscono gli atti di mercatura. Ne si puo op- » porre ehe la ditta Baumann eserciti solo atti di commis- » sione, limitandosi a mandare nel cantone un suo rapp re- » se~tante con campioni ad assumere comandi, perehe dagli » atti e dalla stessa confessione dell'avversario emerge ehe » questi tiene sempre nel cantone depositi 0 magazzini di » merci ehe vengono poi consegnate mano mano ehe si ven- » dono. E neppure vale l'osservazione ehe la ditta ricorrente » non paga affitto di magazzino, perehe se essa non ha in » locazione dai sigg. Treseh e Bacchi i magazzini, sta pero » ehe la sua merce si trova depositata nei magazzini dei suoi » inearieati suddetti, ai quali corrisponde un congruo eOm- » penso ehe va a retribuirli, non solo dell'opera personale ehe » prestano, ma anehe dell'uso ehe essa fa dei 101'0 locali. » F. N ei rispettivi allegati di replica e duplice entrambe le parti riproducono quindi, sotto diversa forma, i medesimi argomenti messi innanzi come sopra e detto nel riorso e nella risposta, insistendo nelle reciproche conclusioni, senza pero porre sufficientemente in ehario il vero carattere di fatto e di diritto, ell'opera prestata dai sig. Treseh e Ba~ehi nel 101'0 rapporti con la ditta ricorrente e coi clienti di questa ~-l cantone Ticino. Laonde il giudice federale delegato al- ~ IS.tl:utona della causa, eOn suo ufficio del 6 andante giugno, 1~tO? sulla scorta dell'art. 61 § 2 della legge organica giu- diZla:la .fed~rale, l~ ditta ricorrente ad insinuare in atti, per la dil~el~azlOne dl tal punto, la propria corrispondenza coi prefati Sigg. Tresch e Bacchi : eio che fu fatto. Premessi in fallo ed in diriUo i seguenti ragionamenti : . 1 0 Sicome fu gia dal Tribunale federale rionoseiuto a pili rlprese, segnatamente con le sue sentenze dei 16 luglio 1881 II. Doppelbesteuerung. No 6. 39 e 22 marzo 1884 nelle cause Wanner e Ruepprecht e Ci (Race. off., 'TII p. 445 ss., X, p. 16, 2° consO), la disposizione dell'art. 46 § 2 della costituzione federale ehe vieta la doppia imposta, mira ad impedire ogni e qualunque imposizione di un ente patrimoniale da parte di un cantone ehe non ne ha, giusta i principü di diritto federale la facolta, senza che oe- eorra prendere in considerazione se il cantone autorizzato invece a farlo esiga realmente 0 non esiga dei balzelli su questo medesimo ente. Egli e dunque indifferente ehe Bau- mann e Ci siano, come appare dai loro allegati e dagli atti di causa, effettivamente astretti a pagare a Lueerna, sede del loro principale stabilimento, le imposte eoneerneJti il reddito intero della loro azienda. Cib ehe importa, eio ehe e decisivo per l'attuale contestazione e solo di sapere se, riguardo a questo reddito e conformemente ai surricordati principü del diritto federale, la ditta ricorrente sia soggetta esclusivamente alla sovranita tributaria del cantone di Lueerna, oppure se sp etti

anche al cantone Ticino il diritto d'imporre aggravii a causa del commercio che essa esercita entro i limiti del suo territorio.: 2° Ora, secondo la prattica costante delle autorità federali, la soluzione di questo quesito dipende essenzialmente dalla constatazione di fatto se la ditta Baumann e Ci possiede o no nel cantone Ticino una filiale o succursale. E la risposta vuol essere negativa. Riconosce bensì la ricorrente stessa che « fa degli affari » nel Ticino e non contesta neppure che tiene a Bellinzona ed a Locarno dei depositi di merci, specialmente di zucchero. Ma queste circostanze non bastano punto per soggettarla alla sovranità del fisco ticinese (V. la sentenza 24 maggio 1879 nella causa Gerber, Raee. off. V, p. 146, 3° cons.), atteso che non valgono a costituire da sole, - in mancanza di qualsiasi banco, rappresentante o impiegato a tal uopo, - un altro centro della sua attività commerciale. Per ciò che riguarda in particolare i rapporti dei sigg. Tresch e Baechi, a Bellinzona ed a Locarno, da una parte, con la ditta ricorrente e, dall'altra, coi suoi clienti nel Ticino, la corrispondenza e i conti prodotti da Baumann e Ci (V. lett. F dei fatti) non lasciano sussistere il bene che menomo dubbio

40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. circa la verità delle allegazioni in argomento del ricorso. Si eruisce difatti da queste carte in modo irrefragabile che Tresch e Baechi non hanno mai fatto - di fronte a Baumann e Ci - altro ufficio se non quello di vetturali (camionneurs) o depositari, che non furono mai incaricati di trattare coi clienti della ditta di Lucerna, - la quale stipulava essa medesima o si faceva rappresentare all'uopo esclusivamente dal proprio viaggiatore Roberti, né di riscuotere il prezzo delle merci che trasportavano a domicilio per ordine di detta Casar e che ogni operazione relativa a commercio di questa fu sempre fatta e si fa direttamente o da Lucerna stessa. 3° In cosiffatte condizioni la pretesa messa innanzi dalle municipalità di Bellinzona e Locarno ed appoggiata dal governo ticinese riveste sicuramente i caratteri di una doppia imposta contraria all'art. 46 § 2 della costituzione federale in quanto che tende a colpire di tassa un ente, il reddito d'un commercio, che è già legittimamente imposto dal fisco di un altro cantone, epperò il ricorso appare come fondato. Siccome poi i vetturali Tresch e Baechi non hanno soddisfatto spontaneamente a questa pretesa, ma solo dopo che le merci di Baumann e Ci erano state eventualmente minacciate di sequestro, mentre la ditta ricorrente ha, dal canto suo, protestato subito e formalmente contro la pretesa medesima, così si conviene fare in concreto caso applicazione della pratica costante delle autorità federali per imporre al cantone Ticino l'obbligo di restituire ad essa ricorrente le imposte o tasse che le municipalità di Bellinzona e di Locarno hanno, come sopra è detto, indebitamente esigute. Conseguentemente, il Tribunale federale pronuncia: il ricorso è fondato ed il fisco del cantone Ticino tenuto a restituire alla ditta Baumann e Ci di Lucerna le imposte che i signori Tresch e Baechi hanno pagato o depositato presso i municipii di Bellinzona e di Locarno per l'esercizio dell'anno 1888. III. Pressfreiheit. No 7. III. Pressfreiheit. - Liberté de la presse. 7. Urteil vom 15. Februar 1889 in Sachen Rebaftion be- „515atedanb". 41 A. :nurd) 3ttlei tn Ifu. 264 unb 265 be- in f(u3em erjd)et:: !tenben Beitung~(lratte~ „515ater(anb" lJOm 15. unb 16. ~o\,)em(ler 1887 unter bem em Jrfager f den bie tJi:ed)te ,mf 6d)abeneria~ gel\la9tt; 5. :nie .l8eflagte trage aUe Jroften." 3m erften 5!5et9anb[ung~termine ed!ätte nun aber ~ürfl'ted) Dr. Beml' ~amen~ bet oenagten tJi:cbaftion, ber ~infenber ber fragUel)en Beitung~artife{ fei Jra))fan 3gna3 ~euer in @d)aff:: ~(tUfen; biefer iWernel)me bie 5!5erantttlottnel)feit für biefellien uni> c,s Jei ba9er bet ~roact gegen biefen, niel)t aocht aud) gegen bie m:ebaftion b~ „515aterlanb" 3u fül)ten. ~n biefem <Stnne tlctbe eine Slloiinberung ber ~atteianfel)reibung \,)er(angt. :ner Jr!äget \ljbiberfe~te fiel) biefen .l8egel)ten. ;ca~ .l8eairl~geriel)t f(u3ern fe~te ben

@;ntfd)eib üoer Me Sllöiinbetung ber ~(ttteianiel)retbung

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.